

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia**

(2012/C 55/04)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (di seguito «i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»).

**1. Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata il 25 novembre 2011 dal comitato per il polietilenterefalato dell'associazione Plastics Europe («il richiedente») per conto dei produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di polietilenterefalato.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilenterefalato con un indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia («il prodotto oggetto del riesame»).

**3. Misure in vigore**

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

**4. Motivi del riesame in previsione della scadenza**

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

**4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno, l'asserzione del rischio di persistenza del dumping per l'India si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione nell'Unione.

Il margine di dumping calcolato su tale base risulta significativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno dell'Indonesia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Indonesia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, negli Stati Uniti d'America e nelle Filippine, visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'Indonesia verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno della Malaysia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Malaysia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione negli Emirati arabi uniti, in Egitto e nella Repubblica popolare cinese, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Malaysia verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno di Taiwan, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita

<sup>(1)</sup> GU C 122 del 20.4.2011, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(SGAV) e profitti) a Taiwan e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, Perù ed Ecuador, visto che attualmente i volumi delle importazioni da Taiwan verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno della Thailandia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Thailandia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, Vietnam e Australia, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Thailandia verso l'Unione non sono significativi.

Sulla base di questi confronti fra valori normali e prezzi all'esportazione, da cui risultano pratiche di dumping da parte dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del dumping da parte di tali paesi.

#### 4.2. *Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo egli ha presentato prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame, data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente sostiene anche che esiste il rischio che il flusso delle importazioni del prodotto oggetto del riesame aumenti a causa delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti simili originari dei paesi interessati verso i mercati tradizionali diversi dall'Unione, come la Turchia, il Sudafrica, la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America. Ciò potrebbe dar luogo a un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso l'Unione.

Il richiedente sostiene infine che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, se queste fossero lasciate scadere, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio.

### 5.1. *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping*

#### 5.1.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

I produttori esportatori<sup>(1)</sup> del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità di Taiwan, India, Indonesia, Malaysia e Thailandia ed eventualmente tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, le società incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità dei paesi interessati e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.

<sup>(1)</sup> Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

#### 5.1.2. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dall'India, dall'Indonesia, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla data di

<sup>(1)</sup> Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

<sup>(2)</sup> I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

#### 5.2. *Procedura di determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel

fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6. per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria delle società, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sui costi di produzione e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

### 5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

### 5.4. Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

### 5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In seguito, le richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

### 5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») <sup>(1)</sup>.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnate dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax della parte interessata. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 04/092  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: [TRADE-R542-PET-A@ec.europa.eu](mailto:TRADE-R542-PET-A@ec.europa.eu)

(indirizzo per esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia),

[TRADE-R542-PET-B@ec.europa.eu](mailto:TRADE-R542-PET-B@ec.europa.eu)

(indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori e associazioni dell'Unione).

## 6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni potranno essere ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

## 7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione

incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: [http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm)

## 8. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure, affinché tale livello possa essere modificato (aumentato o diminuito), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che desiderano chiedere tale riesame, effettuato indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

## 10. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

## ALLEGATO A

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata <sup>(1)</sup>       |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile da tutte le parti interessate |
|                          | (barrare la casella pertinente)                     |

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARI DELL'INDIA, DELL'INDONESIA, DELLA MALAYSIA, DI TAIWAN E DELLA THAILANDIA**

**INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DEI PRODUTTORI ESPORTATORI IN INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, TAIWAN E THAILANDIA**

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia nella presentazione delle informazioni sul campionamento richieste al punto 5.1.1 dell'avviso di apertura.

La «Versione a diffusione limitata» e la «Versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

**1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE**

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

|                  |  |
|------------------|--|
| Ragione sociale  |  |
| Indirizzo        |  |
| Referente        |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Telefono         |  |
| Fax              |  |

**2. VOLUME DEL FATTURATO E DELLE VENDITE**

Indicare il fatturato nella moneta utilizzata dalla società per la contabilità nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri <sup>(2)</sup> e in totale e vendite sul mercato nazionale) di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la moneta utilizzati.

|   | Volume (tonnellate)                          | Valore nella moneta di contabilità |
|---|--|------------------------------------|
| In questa tabella l'unità di misura è la tonnellata<br>Indicare la moneta utilizzata in questa tabella  |  |                                    |
| Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla propria società | Totale:                                      |                                    |
|   | Nome di ciascuno Stato membro <sup>(3)</sup> |                                    |
| Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla propria società   |  |                                    |

<sup>(1)</sup> Documento riservato esclusivamente a uso interno. Si tratta di un documento protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 del GATT 1994 (accordo antidumping).

<sup>(2)</sup> I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

<sup>(3)</sup> Aggiungere righe supplementari se necessario.

### 3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE <sup>(1)</sup>

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame, ecc.

| Ragione sociale e ubicazione della società | Attività | Rapporto |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |

### 4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

### 5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta di essere inclusa nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

## ALLEGATO B

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata <sup>(1)</sup>       |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile da tutte le parti interessate |
|                          | (barrare la casella appropriata)                    |

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARI DELL'INDIA, DELL'INDONESIA, DELLA MALAYSIA, DI TAIWAN E DELLA THAILANDIA**

**INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI**

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni sul campionamento richieste al punto 5.1.2 dell'avviso di apertura.

La versione «A diffusione limitata» e la «Versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

**1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE**

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

|                  |  |
|------------------|--|
| Ragione sociale  |  |
| Indirizzo        |  |
| Referente        |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Telefono         |  |
| Fax              |  |

**2. VOLUME DEL FATTURATO E DELLE VENDITE**

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione <sup>(2)</sup> e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o volume utilizzati.

|   | Volume (tonnellate) | Valore in euro (EUR) |
|---|---------------------|----------------------|
| L'unità di misura utilizzata in questa tabella è la tonnellata  |                     |                      |
| Fatturato totale della società in euro (EUR)  |                     |                      |
| Importazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione   |                     |                      |
| Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia |                     |                      |

<sup>(1)</sup> Documento riservato unicamente a uso interno. Si tratta di un documento protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

<sup>(2)</sup> I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

### 3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE <sup>(1)</sup>

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame, ecc.

| Ragione sociale e ubicazione della società | Attività | Rapporto |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |

### 4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

### 5. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati possono essere meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.